

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVIII LEGISLATURA —————

N. 170

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante modifiche allo Statuto del Consorzio dell'Oglio

(Parere ai sensi dell'articolo 27-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 13 febbraio 2020)



*Il Ministro dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*


MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0003140 UDCM del 13/02/2020

Gent. Prof. Costa, con Flietta


Le trasmetto, ai fini dell'emissione del parere di cui all'art. 27 bis del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con legge 24 febbraio 2012, n. 14, il testo del nuovo Statuto del Consorzio dell'Oglio, ente pubblico non economico, come approvato dall'Assemblea degli Utenti dell'Ente medesimo durante la riunione del 16 gennaio u.s..

Si ringrazia per la cortese collaborazione.



*per via
alub*

Sergio Costa



Presidente del Senato della Repubblica
Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati
Piazza Madama
00186 Roma



RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE MODIFICHE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO DELL'OGLIO, EX ART. 27 BIS, D.L. N. 216/2011, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 14/2012

Il Consorzio del Ticino, il Consorzio dell'Oglio ed il Consorzio dell'Adda sono enti pubblici non economici, ai sensi della l. del 20 marzo 1975 n. 70, in quanto sono compresi nella tabella IV allegata alla predetta legge (enti preposti a servizi di pubblico interesse) e sono stati riconosciuti necessari per lo *"sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese"*, con il D.P.R. 1° aprile 1978, n. 532.

Da tale qualificazione giuridica deriva che ad essi si applicano tutte le norme dettate con riferimento alle *"pubbliche amministrazioni"* di cui all'art.1, c. 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165.

Tali enti sono titolari di pubblici poteri di autorganizzazione, di certificazione e di autotutela.

Tuttavia, pur se dotati di un complesso di autonomie, svolgono le proprie attività sotto la vigilanza e il controllo dello Stato e, in ragione di questa specifica condizione, costituiscono sostanzialmente parte integrante della struttura della pubblica amministrazione. Precisamente, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 300/1999, l'Amministrazione dello Stato a cui sono assegnate le funzioni di controllo dei Consorzi in questione è il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in quanto le opere regolatrici degli invasi dei Laghi Maggiore, di Como e d'Iseo rientrano, in base al combinato disposto degli articoli 89, comma 1 lettera b) e 91, comma 1 del D. Lgs. n. 112/1998, nella categoria delle *"grandi dighe"*, esclusa dal trasferimento alle regioni.

Dunque, a norma dell'art. 7, della L. n. 259/1958, la Corte dei Conti esegue il controllo sulla gestione finanziaria di tali enti e ne riferisce il risultato alle Presidenze delle due Camere.

Inoltre, l'art. 63 del D. Lgs. n. 152/2006, recante *"Norme in materia ambientale"*, ha previsto l'istituzione in ogni distretto idrografico di un'Autorità di bacino distrettuale con il compito di coordinare e sovrintendere anche alle attività ed alle funzioni dei consorzi in esame *"con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua ed alla fitodepurazione"*.

Successivamente, l'art. 21, comma 12, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. n. 214/2011 ha previsto l'istituzione del *"Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini"* e la contestuale soppressione dei consorzi in esame, con devoluzione al medesimo delle funzioni, delle risorse finanziarie, strumentali e di personale dei medesimi.

Dopo breve tempo, l'art. 27 bis del D. L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con la L. 24 febbraio 2012, n. 14 ha previsto la soppressione del predetto Consorzio nazionale e la ricostituzione dei Consorzi in oggetto (Ticino, Oglio e Adda) stabilendone la successione ad ogni effetto all'ente soppresso, *"ciascuno per la parte che sdarebbe stata di rispettiva competenza"*.

La norma in argomento, ha previsto inoltre, che con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *"sono approvate le modifiche"*

statutarie inerenti la composizione, anche in deroga all'art. 6, comma 5 del D.L. n. 78/2010 degli organi di amministrazione e controllo, nonché le modalità di funzionamento dei tre consorzi...".

In tale quadro normativo, si rileva che gli statuti del Consorzio del Ticino e del Consorzio dell'Adda erano stati approvati prima dell'entrata in vigore del suddetto art. 27 bis, rispettivamente, con Decreto Min. Ambiente 25/07/2011 e Decreto Min. Ambiente 08/11/2011, e, pertanto, la composizione dei rispettivi organi statuari è, dal 2011, conforme all'art. 6, comma 5 del D.L. n. 78/2010.

Lo Statuto del Consorzio dell'Oglio, secondo il testo attualmente in vigore, approvato con D.P.C.M. datato 9 gennaio 1992, prevede invece un Comitato di Presidenza composto da un Presidente e da sette consiglieri, diversamente dagli altri due Consorzi in cui tale organo collegiale è stato sostituito con la figura del Direttore Amministrativo, e un Consiglio di Amministrazione composto da quattordici membri, rispetto ai cinque membri che costituiscono il Consiglio di Amministrazione degli altri due Enti consortili in esame.

Le modifiche allo Statuto del Consorzio dell'Oglio, pertanto, risultano doverose.

La scrivente Direzione Generale ha condiviso sia con l'Ufficio di Gabinetto che con il Consorzio dell'Oglio tali modifiche statutarie e, in data 16 gennaio 2020, l'Assemblea degli utenti, organo competente all'approvazione di tali modifiche, ha approvato all'unanimità il relativo testo definitivo.

In particolare, si richiama l'attenzione alle norme statutarie relative agli organi.

Ai sensi dell'art. 8 del nuovo Statuto, gli organi del Consorzio sono: il Presidente, il Direttore, il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea degli Utenti e il Collegio dei Revisori. Viene, dunque, eliminato il Comitato di Presidenza e lo stesso è sostituito con la figura unica del Direttore.

Quanto al Consiglio di Amministrazione, l'art. 15 stabilisce che tale organo sia composto, oltre che dal Presidente del Consorzio, da 6 membri: n. 4 rappresentanti delle Utenze irrigue secondo quanto previsto dall'art. 27 e n. 2 rappresentanti delle Utenze idroelettriche secondo quanto previsto dall'art. 27.

Al riguardo, si evidenzia che, nelle intercorse interlocuzioni avute con la Scrivente, il Consorzio ha chiarito che tale composizione è maggiormente in grado di assicurare la migliore funzionalità dell'Ente stesso e che la medesima non avrà conseguenze negative sul bilancio, in quanto è garantita la copertura degli oneri che derivano dalla composizione in questione.

Sul piano normativo, l'ipotesi di un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri è conforme all'attuale normativa di settore, in quanto, l'art. 27 bis del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 14/2012, relativo, tra l'altro, anche alle modifiche statutarie inerenti gli organi di amministrazione e controllo dei Consorzi di regolazione dei laghi prealpini, ammette che la composizione dei suddetti organi deroghi a quanto disposto dall'art. 6, comma 5, del D.L. n. 78/2010.

Letteralmente, la norma dispone che: *"Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di*

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono approvate le modifiche statutarie inerenti la composizione, anche in deroga all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, degli organi di amministrazione e controllo...

Pertanto, la richiesta del Consorzio circa la determinazione di sette componenti dell'Organo di amministrazione rientra tra le fattispecie contemplate nel vigente quadro normativo di settore.

Infine, vista la necessità di rendere l'assetto consortile conforme alla legge in tempi rapidi, l'art. 35 prevede che *"entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto gli organi di amministrazione e controllo del Consorzio decadono e saranno ricostituiti secondo le nuove norme statutarie"*.



STATUTO DEL CONSORZIO DELL' OGLIO

CAPO I - SCOPI DEL CONSORZIO

ART. 1

Il Consorzio dell'Oglio, istituito con Regio Decreto Legge 4 febbraio 1929, n. 456, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1189, provvede:

- a) alla costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice dell'invaso del lago d'Iseo;
- b) all'esecuzione delle opere di presidio e di sistemazione conseguenti all'esercizio della chiusa lacuale;
- c) al coordinamento, alla disciplina e alla vigilanza delle utenze del fiume Oglio e delle relative opere di derivazione e di condotta, nonché alla ripartizione e distribuzione delle acque fra le utenze medesime, in conformità ai titoli di ciascuna (decreto di riconoscimento o di concessione) e secondo le norme contenute nel regolamento di cui al successivo art. 34;
- d) il Consorzio può chiedere e ottenere concessioni di sistemazione idraulico-forestali, nonché di utilizzare le acque esuberanti dell'Oglio e tutte quelle altre che risultassero disponibili e utili ai fini della distribuzione ai consorziati.

Allo scopo della tutela della pescosità delle acque il Consorzio vigila perché siano osservate le norme vigenti.

Il Consorzio ha sede in Brescia.

ART. 2

Fanno parte del Consorzio quali consorziati:

- a) gli enti o le persone che hanno opere di presa diretta sul lago e sull'emissario, ed il cui diritto di utenza sia già riconosciuto o in corso di riconoscimento, oppure dipenda da una concessione già esistente;
- b) i futuri concessionari. Sulle domande di nuove concessioni il Consorzio dell'Oglio dovrà esprimere il suo parere alle Regioni competenti per le concessioni ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 112/1998, sulla base della compiuta istruttoria;
- c) gli enti o le persone che abbiano altrimenti interesse al godimento delle acque del lago o dell'emissario, dietro specifica deliberazione dell'Assemblea degli Utenti.

ART. 3

Il Consorzio deve compilare e tenere aggiornato l'elenco degli utenti.

L'elenco contiene, per ogni utente consorziato, i dati della rispettiva utenza cioè:

- a) il titolare dell'utenza;
- b) il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto a derivare;
- c) i luoghi in cui si trovano la presa e la restituzione;
- d) l'uso a cui serve l'acqua;
- e) la quantità d'acqua derivata;
- f) la superficie generale irrigata od il quantitativo di energia idraulica nominale applicata come forza motrice.

Oltre all'elenco degli utenti, il Consorzio, tenuto conto della sua prevalente e specifica destinazione a scopi agricoli, deve compilare e tenere aggiornato un catasto dei terreni irrigati, con indicazione della proprietà servite e dei relativi turni od orari di irrigazione.

All'uopo gli utenti devono tenere in regola i propri catasti e comunicare al Consorzio le opportune notizie e le eventuali variazioni.

Elenco e catasto sono visibili presso la sede del Consorzio.



ART. 4

Le spese sono ripartite fra gli utenti consorziati secondo le risultanze del bilancio annuale del Consorzio, in proporzione del vantaggio derivante a ciascun utente dall'esecuzione dell'opera d'invaso.

In relazione a tale riparto il Consiglio di Amministrazione forma il ruolo di contribuenza, il quale viene pubblicato presso la sede del Consorzio ed entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea degli Utenti.

Gli interessati possono presentare reclamo scritto al Consiglio di Amministrazione del Consorzio entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore.

I reclami, insieme con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sono trasmessi al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per opportune decisioni.

È consentito però al Consiglio di Amministrazione di stabilire che, ancora prima della detta approvazione, ma dopo la procedura di pubblicazione prevista nel secondo capoverso, i contributi consorziali possano essere provvisoriamente messi in riscossione, osservate la formalità di cui al successivo art. 7.

ART. 5

È ammessa la revisione e riduzione del contributo consorziale, anche quando sia divenuto definitivo a termini del precedente articolo, qualora per sopravvenute circostanze si rendessero necessarie modificazioni sostanziali nella ripartizione e distribuzione delle acque o qualora nuovi concessionari venissero a far parte del Consorzio.

In tal caso detti concessionari, oltre al contributo ordinario dovuto da ciascun utente in proporzione al vantaggio rispettivo e secondo le risultanze del bilancio annuale, devono assumersi una quota parte dell'onere già sostenuto dai precedenti consorziati per la creazione dell'opera di invaso e delle opere conseguenti.

Con il regolamento di cui all'art. 34, comma 2 del presente Statuto sono stabilite le norme contabili e classificate le spese consorziali che, a seconda del particolare interesse cui rispondono, possono far carico a tutti i consorziati o a gruppi diversi o singole utenze, salvo concorso del Consorzio.

ART. 6

Qualora non fosse possibile determinare il contributo dovuto da ciascun utente a norma del precedente art. 4, primo comma, il Consiglio di Amministrazione può, per assicurare il regolare funzionamento del Consorzio, deliberare e stabilire, a carico dei consorziati, contributi provvisori con criteri prudenziali ed equitativi.

Tali contributi provvisori non pregiudicano gli opportuni conguagli da operarsi quando è determinato il reparto definitivo a norma del precedente art. 4.

Anche contro il ruolo dei contributi provvisori, che deve venire pubblicato nella sede del Consorzio per dieci giorni consecutivi, è ammesso reclamo da parte degli interessati, entro trenta giorni dalla notifica della richiesta del contributo, al Consiglio di Amministrazione e, quindi, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che decide definitivamente.

Anche per le contribuzioni previste dal presente articolo può essere ordinata la provvisoria esecuzione, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, osservate le formalità previste nel seguente articolo.



ART. 7

I contributi a carico delle utenze consorziate costituiscono oneri reali gravanti gli immobili delle utenze stesse e dei loro utenti, e sono esigibili con le forme e con la procedura privilegiata delle Imposte Dirette e godono privilegio di fronte a qualunque altro credito dopo le imposte fondiari.

Per la riscossione dei contributi sia definitivi che provvisori, il Consorzio dell'Oglio compila il ruolo di contribuenza delle utenze consorziate e, dopo la pubblicazione di cui al precedente art. 4, lo notifica alle utenze medesime per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Per le partite incluse nel ruolo del Consorzio dell'Oglio viene iscritto vincolo:

- a) sui ruoli delle utenze associate costituite in Consorzi elementari, gli esattori dei quali versano direttamente all'esattore del Consorzio dell'Oglio, alle rispettive scadenze, le rate di contributo dovute allo stesso Consorzio dell'Oglio;
- b) su immobili di proprietà delle altre utenze, purché di congruo valore indicati dalle utenze stesse e approvati dall'assemblea.

Ciascuna utenza consorziate, che sia costituita in consorzio elementare, è obbligata ad imporre a carico degli utenti suoi consorziati le quote di contributi risultanti nel ruolo emesso dal Consorzio dell'Oglio, nei riguardi del quale funziona come consorzio di contribuenza.

Sui ruoli del Consorzio dell' Oglio possono essere rilasciate delegazioni di pagamento a garanzia di finanziamenti provvisori e di mutui occorrenti per l'adempimento dei fini statutari.

Le utenze consorziate, che siano costituite in consorzio elementare, sono obbligate — se richieste — a rilasciare sui propri ruoli le delegazioni di pagamento necessarie per garantire le operazioni anzidette contratte dal Consorzio dell'Oglio.

CAPO II - ORGANI DEL CONSORZIO

ART. 8

Gli organi del Consorzio sono:

- 1) il Presidente
- 2) il Direttore
- 3) il Consiglio di Amministrazione
- 4) l'Assemblea degli Utenti
- 5) il Collegio dei Revisori

ART. 9

Il Presidente è il rappresentante legale del Consorzio.

Il Presidente è nominato con Decreto del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sulla base di comprovata esperienza e adeguata professionalità ai compiti previsti dal presente Statuto, fermo restando l'insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto d'interesse.

Il Presidente dura in carica 4 anni e può essere rinnovato nell'incarico per una volta.

ART. 10

Per i casi di assenza o di impedimento, il Presidente designa il Consigliere che lo sostituisce. In difetto di designazione e in caso di vacanza, il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano di età facente parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può affidare parte delle sue mansioni od incarichi per la trattazione di speciali questioni ad uno o più consiglieri anche se funzionari governativi.



ART. 11

Spetta al Presidente:

- 1) convocare il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea degli Utenti e presiederne le sedute;
- 2) predisporre gli elementi per la trattazione degli argomenti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea degli Utenti;
- 3) predisporre i regolamenti e le norme di massima da sottoporre al Consiglio;
- 4) vigilare sul regolare esercizio delle utenze secondo le leggi ed i regolamenti in vigore;
- 5) vigilare sull'osservanza della legge e dei regolamenti adottati dal Consorzio, predisporre la relazione sui risultati della regolazione del lago e sulla gestione consorziale;
- 6) sorvegliare la regolare tenuta dell'elenco degli utenti, del catasto terreni e dei ruoli di contribuzione;
- 7) adottare le determinazioni d'urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio;
- 8) decidere e disporre in casi urgenti, su qualunque materia, anche se esuli dalle sue normali attribuzioni, nei limiti della competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne allo stesso nella seduta prossima.

ART. 12

Il Direttore è il dirigente che provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell' Ente secondo gli indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione, e adotta gli atti necessari a tal fine, compresi quelli che impegnano l' Ente verso l'esterno, nel rispetto delle attribuzioni assegnategli secondo la normativa vigente.

ART. 13

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

ART. 14

Compete al Direttore:

- 1) provvedere all'attuazione delle direttive generali e dei programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione; assegnare agli Uffici e ai dipendenti gli incarichi e le responsabilità di specifiche attività o gestioni, e attribuire le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
- 2) coordinare la realizzazione dei progetti esecutivi delle opere, lavori e forniture deliberati dal Consiglio ed adottare tutti i provvedimenti necessari alla loro esecuzione, compreso lo svolgimento degli appalti, licitazioni, trattative private o in economia secondo le direttive del Consiglio;
- 3) adottare gli atti e provvedimenti relativi all'organizzazione e al buon funzionamento degli Uffici secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- 4) dirigere, coordinare e controllare l'attività degli Uffici e dei dipendenti, esprimere le valutazioni ed applicare le misure disciplinari di legge;
- 5) adottare tutti i provvedimenti necessari all'instaurazione, gestione e cessazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti del Consorzio;
- 6) adottare tutti gli atti di esercizio dei poteri di spesa entro i limiti delle previsioni del bilancio nonché tutti gli atti di acquisizione delle entrate;
- 7) predisporre gli elementi per la trattazione degli affari da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- 8) rispondere ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
- 9) sovrintendere alla compilazione e revisione dell'elenco dei consorziati e del catasto delle utenze;



- 10) predisporre i ruoli delle contribuzioni consorziali e delle entrate patrimoniali da sottoporre al Consiglio e curarne la regolare riscossione;
- 11) provvedere ad ogni atto e azione necessaria all' espletamento delle procedure per acquisti ed alienazioni di beni immobili deliberati dal Consiglio;
- 12) predisporre annualmente lo schema del bilancio di previsione e del conto consuntivo da sottoporre al Consiglio;
- 13) controllare che siano regolarmente tenuti aggiornati tutti i registri ed inventari di beni mobili ed immobili di pertinenza del Consorzio;
- 14) ogni altra attribuzione conferitagli dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente e dalla legge vigente.

ART. 15

Il Consiglio di Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente del Consorzio, da 6 membri:

- a) n. 4 rappresentanti delle Utenze irrigue secondo quanto previsto dall'art. 27;
- b) n. 2 rappresentanti delle Utenze idroelettriche secondo quanto previsto dall'art. 27.

La nomina a membro del Consiglio di Amministrazione è strettamente personale.

ART. 16

I Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

I Consiglieri deceduti, dimissionari o cessati dall'incarico per qualunque altra causa sono sostituiti qualora manchi più di un anno alle nuove nomine.

ART. 17

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e comunque non meno di due volte l'anno. Può essere convocato qualora due Consiglieri ne facciano richiesta scritta indicando gli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri con le modalità aventi valore di notifica legale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza medesima e deve indicare gli argomenti da trattare all'ordine del giorno.

ART. 18

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente del Consorzio o, in caso di impedimenti di quest'ultimo, dal Consigliere da esso delegato, o in mancanza di questi, dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

Le funzioni di segretario sono attribuite al Direttore del Consorzio. In caso di impedimento del Direttore il Consiglio designa un segretario scelto tra i consiglieri, o quando il Consiglio lo ritenga opportuno per la trattazione di speciali argomenti, funziona da segretario un consigliere designato da chi presiede.

ART. 19

Di ciascuna seduta del Consiglio di Amministrazione il segretario redige il processo verbale, che deve essere approvato al termine della seduta stessa o, in alternativa, l'approvazione sarà posta al primo punto dell'ordine del giorno della seduta successiva. Il registro dei verbali è conservato in apposito repertorio.

ART. 20

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare se è presente almeno la maggioranza dei membri in carica.



Le deliberazioni vengono adottate se votate dalla maggioranza dei presenti.
I voti sono palesi fuorché nelle deliberazioni riguardanti persone fisiche.

ART. 21

Compete al Consiglio di Amministrazione deliberare:

- 1) sul bilancio preventivo, sulle variazioni al bilancio preventivo e sul conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- 2) sui provvedimenti afferenti alle spese il cui finanziamento impegni il bilancio dell'Ente;
- 3) sugli acquisti e alienazioni di immobili nei limiti di bilancio deliberati dall'Assemblea;
- 4) sui ricorsi avverso l'operato dell'amministrazione consorziale;
- 5) su eventuali ricorsi in ordine a vertenze che dovessero insorgere fra le utenze in materia di uso delle acque;
- 6) sulla formazione dei ruoli di contribuenza predisposti dal Direttore;
- 7) per approvare i progetti esecutivi di lavori e forniture nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei finanziamenti approvati dall'Assemblea e disporre per la loro esecuzione nel modo più opportuno;
- 8) deliberare l'approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità ai sensi della normativa di settore vigente;
- 9) sugli argomenti che il Presidente ritiene di sottoporre sia di propria iniziativa o su richiesta scritta di almeno tre consiglieri.

ART. 22

L'Assemblea è formata da tutti gli utenti iscritti nei ruoli di contribuenza del Consorzio.

ART. 23

Ciascun utente consorziato può farsi rappresentare nell'Assemblea degli Utenti con mandato. I mandati sono rilasciati ai sensi della normativa vigente e sono validi per la durata sugli stessi indicata. I mandati sono depositati presso il Consorzio.

ART. 24

Non possono essere scelti come rappresentanti o delegati degli utenti nell'Assemblea degli Utenti:

- a) coloro che hanno la disponibilità di gestione di denaro del Consorzio, a garanzia della trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione;
- b) gli appaltatori e fornitori che abbiano rapporti in corso con il Consorzio;
- c) coloro ai quali è tolta la libera amministrazione dei loro beni;
- d) gli impiegati del Consorzio.

ART. 25

A giudizio dell'Assemblea degli Utenti, possono temporaneamente essere sospesi dal diritto di intervenire alle adunanze gli utenti morosi da oltre un anno nei pagamenti dovuti al Consorzio ed i contravventori alla disciplina consorziale.

ART. 26

La convocazione dell'Assemblea degli Utenti deve essere fatta con le modalità aventi valore di notifica legale a tutti gli utenti consorziati, non incorsi in decadenza, almeno dieci giorni prima dell'adunanza, indicando il giorno, l'ora e il luogo di riunione, sia in prima sia in seconda convocazione, e gli oggetti da trattare. La seconda convocazione non può essere indetta meno di tre ore dopo la prima.



L'Assemblea è convocata in via ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e ogni qualvolta il Presidente del Consorzio lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti utenti che rappresentino almeno il 25% dei voti.

L'Assemblea è validamente costituita quando è presente almeno il 60% dei voti in prima convocazione e almeno il 30% dei voti in seconda convocazione.

A ciascun utente consorziato spetta il numero di voti risultante dai parametri che seguono riferiti alle singole derivazioni dal fiume Oglio.

Per gli utenti irrigui, 1 voto fino a 30 moduli, 2 voti fino a 100 moduli, 3 voti oltre; per gli utenti industriali, 1 voto fino a 735 Kilowatt medi nominali, 2 voti fino a 1840 Kilowatt medi nominali, 3 voti oltre.

Alla seduta dell'assemblea possono assistere i componenti del Consiglio e del Collegio dei Revisori.

ART. 27

L'Assemblea degli utenti è presieduta dal Presidente del Consorzio o dal Consigliere da questi delegato, o, in assenza di entrambi, dal consorziato più anziano.

Il Direttore del Consorzio svolge le funzioni di segretario o, in mancanza, il consorziato meno anziano di età.

Compete all'Assemblea:

- 1) deliberare il bilancio preventivo, le variazioni al bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- 2) deliberare i criteri di riparto dei contributi ed eventuali variazioni;
- 3) approvare il regolamento organico del Consorzio previsto all'art. 28 del presente Statuto;
- 4) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto dell'Ente;
- 5) eleggere quattro rappresentanti degli utenti irrigui nel Consiglio di Amministrazione, di cui tre scelti per ognuno dei tre territori bresciano, bergamasco e cremonese, di cui all'art. 4, lett. f) del R.D. 11-5-1942 n. 1033, il quarto scelto tra i soggetti proposti dalle Utenze irrigue;
- 6) eleggere due rappresentanti degli utenti idroelettrici nel Consiglio di Amministrazione;
- 7) eleggere un revisore dei Conti a norma dell'art. 7 del R.D. 11-5-1942 n. 1033.

Ai fini delle competenze di cui al n. 5, 6 e 7, gli utenti, singolarmente o comunque riuniti, propongono quale rappresentante nel Consiglio di Amministrazione del gruppo cui appartengono uno o più candidati da sottoporre al voto dell'Assemblea. La designazione dei candidati deve essere sottoscritta dai rappresentanti legali degli utenti proponenti e depositata nella sede consorziale almeno due giorni prima della riunione.

Con le medesime modalità gli utenti irrigui propongono quale loro quarto rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione uno o più candidati da sottoporre al voto dell'Assemblea.

In mancanza di preventive designazioni scritte, valgono le designazioni orali fatte nella riunione stessa. L'utente dispone del numero di voti spettantigli a norma del precedente art. 26 e non può votare più di un candidato per ognuno dei quattro gruppi di utenti stabiliti per legge.

Viene eletto per ciascuno dei quattro gruppi il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Secondo gli stessi principi e con analoghe modalità è designato ed eletto il rappresentante degli utenti nel Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 28

Le competenze e l'ordinamento degli Uffici, il Regolamento organico del personale e degli agenti consorziali, nonché il funzionamento dell'Amministrazione e dei servizi del Consorzio, sono disciplinati con regolamenti interni, predisposti dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall'Assemblea degli Utenti.



ART. 29

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri, nominati rispettivamente dall'Assemblea degli Utenti, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela dei Territorio e del Mare e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Esso dura in carica quattro anni e i singoli membri possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Revisori dei Conti effettua il controllo amministrativo e contabile della gestione consortile. Esso esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo e le variazioni al bilancio di previsione presentando per i suddetti documenti contabili una relazione al Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione ai Ministeri vigilanti. Il Collegio medesimo, che si riunisce almeno ogni quadrimestre per le verifiche di competenza ha l'obbligo di esercitare un'attività di vigilanza sulle operazioni del Consorzio.

I revisori possono assistere a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea. Ciascun revisore ha facoltà di procedere individualmente ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere al Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento dell'attività del Consorzio.

ART. 30

Gli amministratori non contraggono obbligazioni personali nell'esercizio delle loro funzioni. Le spese che i membri del Consiglio di Amministrazione sostengono per l'adempimento delle loro funzioni sono rimborsate dal Consorzio.

A titolo di indennità per tutti gli altri oneri dipendenti dall'esercizio delle loro attribuzioni, al Presidente ed ai Consiglieri può essere determinata un'indennità onnicomprensiva dal Consiglio di Amministrazione, deliberata dall'Assemblea e sottoposta alla verifica dei Ministeri vigilanti.

CAPO III - GESTIONE CONSORZIALE

ART. 31

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, e quelle degli altri organi del Consorzio che riguardano gli utenti consorziati, devono essere pubblicate nell'albo dell'Ufficio consorziale e negli albi delle Province interessate e rimanervi esposte per un periodo di dieci giorni consecutivi.

Gli utenti possono proporre reclamo al Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni a decorrere dall'ultimo giorno di pubblicazione. Le contestazioni non sospendono l'esecuzione delle deliberazioni.

ART. 32

Ciascun utente consorziato, oltre all'ordinaria responsabilità a norma di legge, risponde di fronte al Consorzio di ogni fatto che pregiudichi il buon regime dell'invaso e dello svaso, ancorché le infrazioni alla disciplina consorziale avvengano per fatto dei suoi agenti, dipendenti od aventi causa.

Con regolamento proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea degli Utenti e, quindi, sottoposto al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'esercizio dei previsti poteri di controllo e vigilanza, è disciplinato l'esercizio delle utenze e possono essere stabilite le modalità costruttive e di esercizio delle bocche di derivazione.

ART. 33

Senza pregiudizio dell'azione giudiziaria per l'ordinaria responsabilità a norma di legge e salvo il diritto del Consorzio per l'esecuzione di ufficio, è passibile di una sanzione pecuniaria nella misura da € 258,23 a € 5.164,57, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, il consorziato che:



- 1) non esegua le disposizioni del Consorzio per la coordinazione e l'adattamento delle sue utenze oppure varii od alteri in qualsiasi modo, senza legittima autorizzazione, le opere di presa, condotta, raccolta, distribuzione e scarico delle acque;
- 2) derivi abusivamente acque lacuali e dell'emissario, o ne provochi o favorisca in qualunque modo disperdimenti o derivazioni, oppure effettui invasi e svasi abusivi per creazione di forza motrice. In questo caso il Presidente farà rilevare l'entità dell' invaso ed il relativo verbale potrà servire per il risarcimento del danni;
- 3) contravenga alle disposizioni emanate per la tutela della pesca;
- 4) non denunci esattamente le utenze di cui disponga e gli immobili che se ne avvantaggiano;
- 5) avvii verso terzi procedure di contrasto agli atti del Consorzio senza aver prima presentato un reclamo al Consiglio di Amministrazione.
- 6) violi in qualunque maniera le disposizioni statutarie o regolamentari del Consorzio.

ART. 34

Le contravvenzioni sono contestate, notificate e accertate dal Presidente del Consorzio nel rispetto della normativa prevista dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, salvo reclamo al Consiglio di Amministrazione nei 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Le sanzioni pecuniarie sono esatte con le stesse modalità previste per la riscossione dei contributi.

Il Consorzio è inoltre soggetto alle prescrizioni che lo Stato può emanare per il buon regime delle acque del lago e dell'emissario, per la difesa e a conservazione delle sponde, per la disciplina delle derivazioni e quant'altro, al sensi dell'art. 2 della legge 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni.

ART. 35

Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il presente Statuto abroga e sostituisce il vecchio Statuto approvato con D.P.C.M. 9 gennaio 1992. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto gli organi di amministrazione e controllo del Consorzio decadono e saranno ricostituiti secondo le nuove norme statutarie.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. del